



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO


REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI DOCENZA DI LECTURER



EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 7106 DEL 01/07/2021

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	ART.1 Oggetto	3
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
	ART.2 Attivazione della procedura	3
	ART.3 Requisiti per la presentazione delle domande	3
	ART.4 Termini e modalità di presentazione delle domande	3
	ART.5 Procedura di valutazione comparativa e criteri generali di valutazione	4
	ART.6 Conferimento dell'incarico	4
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	5
	ART.7 Entrata in vigore.....	5



1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conferimento di contratti di docenza di Lecturer, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l'Università Vita-Salute San Raffaele.

2 Disposizioni del regolamento

ART.2 Attivazione della procedura

1. L'Università può conferire incarichi per lo svolgimento di attività di sola didattica mediante contratti di diritto privato di lavoro autonomo, di durata fino a tre anni, distinti per settore scientifico-disciplinare, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010.

2. Il contratto è attribuito a seguito di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti e nel rispetto del Codice Etico di Ateneo.

3. La selezione per il conferimento del contratto viene proposta dal Consiglio della Facoltà interessata, previa valutazione dei propri fabbisogni didattici.

4. La selezione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, che definisce anche il compenso che verrà riconosciuto al Lecturer.

5. La procedura viene attivata con apposito bando, emanato dal Rettore.

6. Il bando di selezione deve indicare:

- la durata;
- la Facoltà di afferenza;
- il settore scientifico-disciplinare;
- i requisiti, compresa l'eventuale conoscenza di una lingua straniera, per la partecipazione alla procedura di selezione;
- le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
- la tipologia dell'impegno didattico richiesto al Lecturer.

7. Il bando viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

ART.3 Requisiti per la presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di contratti di Lecturer candidati in possesso di adeguata formazione scientifica e professionale con significativa esperienza didattica, che si siano distinti per particolari capacità comunicative e divulgative.

2. Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART.4 Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito dal bando.

2. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito web di Ateneo.

3. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- curriculum didattico e scientifico-professionale;
- elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
- titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione;
- attestazione di conoscenza della lingua straniera eventualmente richiesta.

4. La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato.

ART.5 Procedura di valutazione comparativa e criteri generali di valutazione

1. La valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato, ed è composta da tre Professori di prima e/o seconda fascia con competenza nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura selettiva. In relazione alla composizione della Commissione, ove possibile, sarà rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

2. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

3. La Commissione valuta in modo comparativo il curriculum vitae, l'elenco delle pubblicazioni scientifiche, i titoli e i lavori presentati dai candidati, tenendo in particolare considerazione lo svolgimento di esperienze didattiche in ambito universitario che abbiano attinenza con il settore scientifico disciplinare oggetto della selezione e anche l'attività scientifica e professionale svolte in relazione al settore di cui sopra.

4. Il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.

5. La Commissione, al termine della valutazione comparativa delle candidature, provvede a designare il vincitore.

6. La Commissione redige un verbale dei lavori che viene inoltrato al Rettore e che viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

7. Il Consiglio di Facoltà delibera la proposta di conferimento del contratto da Lecturer e la sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

ART.6 Conferimento dell'incarico

1. L'Università provvede a perfezionare il rapporto di lavoro mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato di lavoro autonomo della durata massima di tre anni, eventualmente rinnovabile per una durata complessiva di massimo sei anni, su proposta del Consiglio di Facoltà, approvata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Al Lecturer è richiesto un impegno di almeno 120 ore di attività didattica per anno accademico.

3. Il Lecturer è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state affidate.

4. I titolari degli incarichi di insegnamento svolgono le attività didattiche, partecipano alle commissioni d'esame e alle commissioni per la prova finale, secondo le modalità previste dai Regolamenti delle strutture didattiche competenti e dal Regolamento Didattico di Ateneo. Le attività didattiche comprendono anche l'assegnazione delle tesi, nonché lo svolgimento nell'ambito dei servizi a tale proposito predisposti dall'Ateneo, di compiti di orientamento, assistenza agli studenti e tutorato. I Lecturer, inoltre, debbono garantire un'adeguata presenza per l'attività di ricevimento degli studenti e assistenza agli stessi durante l'intero arco dell'anno e partecipano alla programmazione e all'organizzazione didattica.

5. I Lecturer possono essere invitati al Consiglio di Facoltà e partecipano, altresì, alle riunioni degli altri organi accademici, secondo quanto previsto dallo Statuto e/o dai Regolamenti delle strutture didattiche

competenti. È comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento.

6. I titolari dei contratti disciplinati dal presente regolamento possono avvalersi del titolo di Lecturer, sino al termine del contratto.

7. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.7 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del Decreto Rettorale e sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

